

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

«Art. 7 (*Gestione delle risorse umane*). — *Omissis*.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

Omissis.»

Note all'art. 8:

— Gli articoli 4 e 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, abrogati dal presente decreto, recavano:

«Art. 4 (*Nomine di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali*).»

«Art. 9 (*Disposizione transitoria*).».

23G00116

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 agosto 2023, n. 109.

Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il Titolo I, capo II delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149;

Visto in particolare, l'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il quale prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici e i settori di specializzazione di ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione all'albo e i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis, delle stesse disposizioni di attuazione;

Visto in particolare, inoltre, l'articolo 15, primo, sesto e settimo comma, delle medesime disposizioni, i quali prevedono che possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i requisiti determinati con lo stesso decreto ministeriale e con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione, le modalità per la verifica del loro assolvimento e i casi di sospensione volontaria;

Visto in particolare, altresì, l'articolo 16, secondo comma, n. 5-bis, delle disposizioni di attuazione, il quale prevede che la domanda deve essere corredata dagli ulteriori documenti richiesti dallo stesso decreto ministeriale;



Visti in particolare, infine, gli articoli 23 e 24-*bis*, delle disposizioni di attuazione, i quali prevedono che gli incarichi e i compensi sono pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario e che presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici del processo civile, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina e che l'elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia;

Visto l'articolo 39, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il quale prevede che la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 24-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal medesimo decreto, sono disciplinate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;

Visto l'articolo 32, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che disciplina le attribuzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto l'articolo 16, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che detta norme in materia di domicilio professionale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante «Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34»;

Visto l'articolo 16-*novies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede che le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici e i documenti allegati sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalità esclusivamente telematiche; che gli albi sono tenuti con modalità esclusivamente informatiche; che a tal fine il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia stabilisce le necessarie specifiche tecniche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015 recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che in data 17 maggio 2023 ha espresso il parere n. 217;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 luglio 2023;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 2 agosto 2023;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

- a) «albo»: l'albo dei consulenti tecnici d'ufficio istituito in ogni tribunale;
- b) «aspirante»: colui che ha proposto domanda di iscrizione all'albo;
- c) «comitato»: il comitato previsto dall'articolo 14 delle disposizioni di attuazione;
- d) «consulente»: colui che è iscritto nell'albo;
- e) «dichiarazione sostitutiva»: la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- f) «disposizioni di attuazione»: le disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368;
- g) «elenco nazionale»: l'elenco nazionale dei consulenti tecnici previsto dall'articolo 24-*bis* delle disposizioni di attuazione e istituito presso il Ministero;
- h) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
- i) «presidente»: il presidente del tribunale presso cui è istituito l'albo;
- l) «professionista»: il soggetto che svolge un'attività avente ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale o non intellettuale.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto detta disposizioni in materia dell'albo e dell'elenco nazionale, individuando le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione, i contenuti dell'albo e della domanda di iscrizione, le condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria, i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione e le condizioni per il suo mantenimento nel tempo, i contenuti dell'elenco, le



modalità informatiche di tenuta dell'albo e dell'elenco, nonché disciplinando il trattamento dei dati personali e la fase transitoria.

2. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di albo dei consulenti in proprietà industriale.

Art. 3.

Contenuto dell'albo

2. Nell'albo sono sempre comprese le categorie indicate nell'allegato A, con i relativi settori di specializzazione. Ai settori di specializzazione della categoria medico-chirurgica si applica la tabella di equipollenza di cui all'allegato B. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento. Per ciascun consulente, nell'albo sono indicati:

- a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;
- b) il titolo di studio conseguito;
- c) l'ordine o il collegio professionale cui è iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;
- d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;
- e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;
- f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico;
- g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.

3. Nell'ambito della categoria traduttori e interpreti e di quella della mediazione interculturale sono indicate, per ciascun consulente, le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.

Art. 4.

Requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici

1. Ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni di attuazione, possono essere iscritti nell'albo coloro che:

- a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
- b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
- c) sono di condotta morale specchiata;
- d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
- e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.

2. Ai fini del comma 1, lettera a), il professionista deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.

3. Gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall'associazione di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l'aspirante.

4. Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dal comma 1, lettera d), sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.

5. In mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

- a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
- b) possesso di adeguato *curriculum* scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
- c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

6. Per la categoria medico-chirurgica, ai fini di cui al comma 4 rileva l'esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione. Per la specializzazione in medicina legale, non si applica il requisito di cui al comma 4 ed è sufficiente il possesso di uno tra quelli previsti al comma 5, lettere a) e b).

7. L'aspirante può essere iscritto, nell'ambito del medesimo albo, in più categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi.

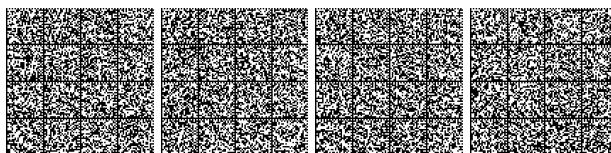
8. Ai fini dell'iscrizione nella categoria e nel settore di specializzazione richiesti, la speciale competenza tecnica è valutata dal comitato.

Art. 5.

Domande di iscrizione

1. Nella domanda di iscrizione all'albo l'aspirante indica mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilità:

- a) la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l'iscrizione;



b) le proprie generalità e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

c) la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti;

d) gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico;

e) il curriculum scientifico;

f) l'ordine, il collegio, l'associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è iscritto;

g) la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l'indicazione delle condanne eventualmente riportate;

h) la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l'indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza;

i) la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;

l) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali;

m) l'attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni;

n) la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l'attività professionale svolta prodotti in copia sono conformi all'originale;

o) l'impegno a comunicare senza indugio ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonché ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta.

2. Nella domanda di iscrizione nella categoria traduttori e interpreti e in quella della mediazione interculturale sono indicate le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.

3. Alla domanda sono allegati i documenti previsti dall'articolo 16, secondo comma, n. 1, 2, 3, 4 e 5 delle disposizioni di attuazione e i documenti previsti nel presente decreto.

4. Il comitato verifica la veridicità delle dichiarazioni, anche mediante controlli a campione, e a tal fine procede ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il rilascio di dichiarazioni mendaci è motivo di rigetto della domanda di iscrizione o, se questa è già avvenuta, di cancellazione dall'albo.

5. Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno, e provvede entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione.

Art. 6.

Mantenimento dell'iscrizione e disposizioni in materia di vigilanza

1. Costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'albo lo svolgimento continuativo dell'attività professionale e il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dall'ordine, collegio o associazione cui si è iscritti.

2. In occasione della revisione dell'albo prevista dall'articolo 18 delle disposizioni di attuazione, il comitato verifica la permanenza dei requisiti per l'iscrizione e la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine, il segretario del comitato comunica agli iscritti, tramite posta elettronica certificata, il termine entro cui formulare la domanda di conferma, con l'avvertimento che la mancata presentazione della domanda equivale a manifestazione della volontà di non mantenere l'iscrizione. Per coloro che svolgono professioni ordinistiche, le comunicazioni del segretario del comitato previste dal periodo precedente e la trasmissione delle domande di conferma possono avvenire per il tramite dell'ordine o collegio professionale di appartenenza.

3. Con la domanda di conferma l'interessato rende dichiarazione sostitutiva con cui conferma, aggiorna o integra le informazioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2.

4. Il comitato dispone la cancellazione dall'albo dei consulenti che non formulano la domanda di conferma entro il termine assegnato e di coloro nei cui confronti l'invio della comunicazione non è andato a buon fine per causa imputabile al destinatario. È comunque fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione all'albo, secondo le modalità previste dall'articolo 5.

5. Al fine di consentire l'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 19 delle disposizioni di attuazione, la cancelleria comunica al presidente i provvedimenti adottati dal giudice nei confronti del consulente che sia venuto meno agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Art. 7.

Sospensione e cancellazione volontaria

1. Il consulente può chiedere la sospensione dall'albo per un periodo non superiore a nove mesi. È possibile formulare più richieste di sospensione, a condizione che la loro durata complessiva non sia superiore a diciotto mesi nell'arco di un quadriennio.

2. Il consulente può sempre chiedere la cancellazione dall'albo o da una delle categorie o settori di specializzazione in cui esso si articola.

3. Sulle domande di cui ai commi 1 e 2 il comitato provvede entro trenta giorni.



Art. 8.

*Disposizioni in tema di tenuta degli albi
e dell'elenco nazionale*

1. Gli albi e l'elenco nazionale dei consulenti tecnici operano esclusivamente in modalità informatica.

2. L'elenco nazionale contiene, per ogni categoria e settore di specializzazione, le indicazioni relative a nome e cognome dei consulenti iscritti negli albi e, per ciascuno di questi, la data di iscrizione all'albo, i provvedimenti di conferimento dell'incarico e gli eventuali provvedimenti di revoca.

3. Con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le specifiche tecniche per la formazione, la tenuta e il costante aggiornamento in modalità informatica degli albi e dell'elenco. Le specifiche tecniche assicurano che non vengano pubblicati i dati delle parti del procedimento nell'ambito del quale è stato conferito l'incarico né qualunque altro dato che ecceda le finalità conoscitive perseguite dalla legge.

Art. 9.

Trattamento dei dati personali

1. I tribunali sono i titolari del trattamento dei dati personali utilizzati per la formazione e la tenuta dell'albo.

2. Il titolare del trattamento dei dati personali inseriti nell'elenco nazionale è il Ministero.

3. Il trattamento dei dati è effettuato soltanto per le finalità correlate alla tenuta dell'albo e dell'elenco e la loro messa a disposizione del pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 24-bis delle disposizioni di attuazione.

4. Le modalità di acquisizione e conservazione dei dati, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, sono definite con le specifiche tecniche di cui all'articolo 8, comma 3.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già iscritti all'albo mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all'istanza una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni a tal fine richieste dall'articolo 5, commi 1 e 2, e i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. In sede di revisione dell'albo, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione è valutato alla luce della disciplina anteriormente vigente, ferma restando la necessità di soddisfare i requisiti di mantenimento dell'iscrizione previsti dall'articolo 6, comma 1.

2. Coloro che hanno presentato domanda di iscrizione all'albo prima dell'entrata in vigore del presente decreto ma non sono ancora stati iscritti integrano le indicazioni già fornite, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, nei termini indicati all'articolo 5, comma 5.

Art. 11.

Monitoraggio

1. Il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, istituito ai sensi dell'articolo 37-bis della legge 26 novembre 2021, n. 206, provvede al monitoraggio sull'efficienza delle misure adottate con il presente regolamento e, decorsi cinque anni dalla sua data di entrata in vigore, riferisce al Ministro della giustizia in ordine ai risultati del monitoraggio effettuato e alle eventuali modifiche o integrazioni del regolamento stesso che si ritengano opportune.

Art. 12.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le pubbliche amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 agosto 2023

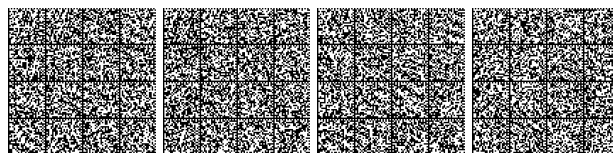
Il Ministro della giustizia
NORDIO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro delle imprese
e del made in Italy*
URSO

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza dei Ministri,
del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2290



CATEGORIE DELL'ALBO E SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE

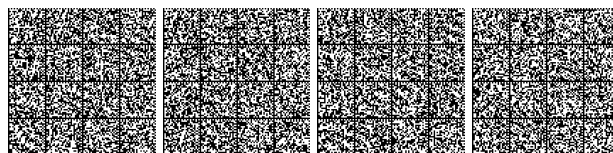
CATEGORIA	SPECIALIZZAZIONE
ACUSTICA E RUMOROSITA'	ACUSTICA E RUMOROSITA'
AERONAUTICA	APPARECCHIATURE DI BORDO
AERONAUTICA	ASSICURAZIONI AERONAUTICHE
AERONAUTICA	COSTRUZIONI AEROPORTUALI
AERONAUTICA	FOTOGRAFIA AEREA
AERONAUTICA	INGEGNERIA AEROSPAZIALE
AERONAUTICA	PILOTAGGIO E NAVIGAZIONE AEREA
AERONAUTICA	SICUREZZA DEL VOLO E SINISTRI AEREI
AERONAUTICA	TRAFFICO AEREO
AERONAUTICA	TRASPORTI AEREI
AERONAUTICA	VEICOLI AEREI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	AGRICOLTURA E ZOOTECNIA ANCHE BIOLOGICA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	AGRONOMIA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	ANALISI DI O.G.M.
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	ANIMALI DOMESTICI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	APICULTURA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	ARTE DEI GIARDINI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	AZIENDALISTICA AGRARIA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	BESTIAME VIVO E MACELLATO
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	BIOTECNOLOGIA AGRARIA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	BONIFICA E IRRIGAZIONE
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	BOSCHI E FORESTE
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	BOTANICA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	CACCIA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	CAVALLI DA CORSA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	CHIMICA AGRARIA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	CINOFILIA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	CONCIMI E DISERBANTI



AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	COSTRUZIONI E IMPIANTI AGRICOLI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	DIRITTI REALI E PRELAZIONI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	ECOLOGIA DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	ENOLOGIA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	ESPROPRIAZIONI ED ESTIMO AGRARIO
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	ESTIMO AGRARIO CIVILE CATASTALE
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	ESTIMO STIMA DEI DANNI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	FITOIATRIA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	FITOPATOLOGIA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	FLORICOLTURA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	FORAGGI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	GESTIONE E DIREZIONE DI AZIENDE AGRICOLE
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	INDUSTRIE AGRO ALIMENTARI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	INDUSTRIE PER L'UTILIZZAZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI, ZOOTEKNICI E FORESTALI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	MACCHINE AGRICOLE
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	MANGIMI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	MICOLOGIA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	OLI ALIMENTARI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	OLIVICOLTURA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	OPERE AGRARIE, DI BONIFICA E DI TRASFORMAZIONE E MIGLIORAMENTO FONDIARIO
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	OPERE FORESTALI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	ORTOFRUTTICOLTURA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	PESCA E PISCICOLTURA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	PRODOTTI LATTERO-CASEARI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	SCIENZE AGRARIE E AGROTECNICA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	SEMENTI



AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	SICUREZZA CANTIERI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	TABACCHICOLTURA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	USI CIVICI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	VALUTAZIONE AZIENDE AGRICOLE
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	VALUTAZIONE DANNO AMBIENTALE
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	VALUTAZIONI DI STABILITA' ARBOREA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	VIABILITA' AGRO-FORESTALE
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	VITICOLTURA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	ZOOLOGIA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	ZOOTECNICA
AMBIENTE E TERRITORIO	ARREDO URBANO
AMBIENTE E TERRITORIO	ATTIVITA' ESTRATTIVE
AMBIENTE E TERRITORIO	CARTOGRAFIA
AMBIENTE E TERRITORIO	CARTOGRAFIA TEMATICA
AMBIENTE E TERRITORIO	CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI
AMBIENTE E TERRITORIO	DIFESA DEL SUOLO
AMBIENTE E TERRITORIO	DINAMICA COSTIERA
AMBIENTE E TERRITORIO	DISCARICHE
AMBIENTE E TERRITORIO	ECOLOGIA
AMBIENTE E TERRITORIO	FOTOGRAFIA AEREA
AMBIENTE E TERRITORIO	GEOFISICA
AMBIENTE E TERRITORIO	GEOLOGIA
AMBIENTE E TERRITORIO	GEOLOGIA APPLICATA
AMBIENTE E TERRITORIO	GEOLOGIA STRUTTURALE
AMBIENTE E TERRITORIO	GEOMORFOLOGIA
AMBIENTE E TERRITORIO	GEOTECNICA
AMBIENTE E TERRITORIO	GEOTERMICA
AMBIENTE E TERRITORIO	GIACIMENTI PETROLIFERI
AMBIENTE E TERRITORIO	IDROGEOLOGIA
AMBIENTE E TERRITORIO	IDROGRAFIA E MAREOGRAFIA
AMBIENTE E TERRITORIO	IGIENE AMBIENTALE E DEL LAVORO
AMBIENTE E TERRITORIO	IMPATTO AMBIENTALE
AMBIENTE E TERRITORIO	IMPIANTI DI DEPURAZIONE
AMBIENTE E TERRITORIO	INQUINAMENTO ACUSTICO
AMBIENTE E TERRITORIO	INQUINAMENTO AMBIENTALE IN GENERE
AMBIENTE E TERRITORIO	INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
AMBIENTE E TERRITORIO	INQUINAMENTO IDRICO-DEPURATORI
AMBIENTE E TERRITORIO	METEREOLOGIA
AMBIENTE E TERRITORIO	MONITORAGGI E SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI



AMBIENTE E TERRITORIO	OPERE IDRICHE E IDRAULICHE
AMBIENTE E TERRITORIO	PAESISTICA
AMBIENTE E TERRITORIO	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
AMBIENTE E TERRITORIO	POZZI E PERFORAZIONI
AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENZIONE INCENDI
AMBIENTE E TERRITORIO	RESTAURO CENTRI STORICI
AMBIENTE E TERRITORIO	SEDIMENTOLOGIA
AMBIENTE E TERRITORIO	SISMI E FRANE
AMBIENTE E TERRITORIO	TELERILEVAMENTO
AMBIENTE E TERRITORIO	TOPOGRAFIA
AMBIENTE E TERRITORIO	URBANISTICA E PIANI REGOLATORI
AMBIENTE E TERRITORIO	VULCANOLOGIA
ANTICHITA' E ARTE	AFFRESCHI
ANTICHITA' E ARTE	ARCHEOLOGIA
ANTICHITA' E ARTE	ARGENTERIA ARTISTICA
ANTICHITA' E ARTE	ARMI ANTICHE E CIMELI STORICI
ANTICHITA' E ARTE	CERAMICHE ANTICHE
ANTICHITA' E ARTE	DISEGNI STAMPE (NON ANTICHE)
ANTICHITA' E ARTE	DISEGNI STAMPE E INCISIONI ANTICHE
ANTICHITA' E ARTE	ETRUSCOLOGIA ED ANTICHITÀ ITALICHE
ANTICHITA' E ARTE	FOTOGRAFIA
ANTICHITA' E ARTE	ICONE RUSSE
ANTICHITA' E ARTE	LIBRI ANTICHI E ARTISTICI
ANTICHITA' E ARTE	MINIATURE
ANTICHITA' E ARTE	MOBILI ANTICHI
ANTICHITA' E ARTE	OREFICERIA ARTISTICA
ANTICHITA' E ARTE	OROLOGERIA ARTISTICA
ANTICHITA' E ARTE	PITTURA ANTICA
ANTICHITA' E ARTE	PITTURA CONTEMPORANEA
ANTICHITA' E ARTE	PITTURA MODERNA
ANTICHITA' E ARTE	RESTAURO MOBILI
ANTICHITA' E ARTE	RESTAURO PITTURA E SCULTURA
ANTICHITA' E ARTE	SCRITTURE ANTICHE
ANTICHITA' E ARTE	SCULTURA ANTICA
ANTICHITA' E ARTE	SCULTURA MODERNA
ANTICHITA' E ARTE	STORIA DELL'ARTE
ANTICHITA' E ARTE	STORIA DELL'ARTE DEL MOSAICO
ANTICHITA' E ARTE	STORIA DELL'ARTE DEL VETRO
ANTICHITA' E ARTE	SUPPELLETTILI ARTISTICHE
ANTICHITA' E ARTE	TAPPETI ANTICHI
APPALTI PUBBLICI E PRIVATI	APPALTI PUBBLICI E PRIVATI
ARMI ESPLOSIVI E BALISTICA	ARMI
ARMI ESPLOSIVI E BALISTICA	BALISTICA
ARMI ESPLOSIVI E BALISTICA	ESPLOSIVI
ASSICURAZIONI	ASSICURAZIONI AUTOMOBILISTICHE
ASSICURAZIONI	ASSICURAZIONI DANNI



ASSICURAZIONI	ASSICURAZIONI IN GENERE
ASSICURAZIONI	ASSICURAZIONI TRASPORTI
ASSICURAZIONI	ASSICURAZIONI VITA
ASSICURAZIONI	RICOSTRUZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI
ASSICURAZIONI	STATISTICA ASSICURATIVA
ASSISTENTI SANITARI	AMBULATORI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE
ASSISTENTI SANITARI	AMBULATORI VACCINALI ADULTI, PEDIATRICI E CATEGORIE A RISCHIO
ASSISTENTI SANITARI	CAMPAGNE DI PREVENZIONE E/O EDUCAZIONE ALLA SALUTE
ASSISTENTI SANITARI	CONTROLLO INFEZIONI OSPEDALIERE
ASSISTENTI SANITARI	EPIDEMIOLOGIA
ASSISTENTI SANITARI	IGIENE PUBBLICA: CONTROLLO ED INTERVENTI VOLTI ALL'INTERRUZIONE DELLE CATENE DI CONTAGIO NELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE
ASSISTENTI SANITARI	MEDICINA DEL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA
ASSISTENTI SANITARI	MEDICINA DELLE MIGRAZIONI E DEL VIAGGIATORE
ASSISTENTI SANITARI	MEDICINA DELLO SPORT
ASSISTENTI SANITARI	PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE E/O EDUCAZIONE ALLA SALUTE (CASE-SCUOLE.)
ASSISTENTI SANITARI	PROGETTAZIONE E SORVEGLIANZA DELLA COMPLIANCE DELLA POPOLAZIONE ALL'ADESIONE AGLI SCREENING ONCOLOGICI PROPOSTI DELLE REGIONI
ASSISTENTI SANITARI	RISK MANAGEMENT
ASSISTENTI SANITARI	SOCIETA' DELLA SALUTE
ASSISTENTI SANITARI	TENUTA DEL REGISTRO TUMORI REGIONALE
BIOLOGIA	BIOCHIMICA
BIOLOGIA	BIOLOGIA IN GENERE
BIOLOGIA	BIOMEDICINA
BIOLOGIA AMBIENTALE	ACQUE DOLCI E DI FALDA - IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE ORGANISMI PER STIMA DANNI ALL'ECOSISTEMA E/O ALLE RISORSE DELLA PESCA E/O ACQUACOLTURA
BIOLOGIA AMBIENTALE	ACQUE MARINE E SALMASTRE -IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE ORGANISMI PER STIMA DANNI ALL'ECOSISTEMA E/O ALLE RISORSE DELLA PESCA E/O ACQUACOLTURA
BIOLOGIA AMBIENTALE	ANALISI BIOSTATISTICHE
BIOLOGIA AMBIENTALE	BIOTECNOLOGIE RIFERITE AL SETTORE INDUSTRIALE
BIOLOGIA AMBIENTALE	CONTAMINAZIONE DI CATENE TROFICHE (DETERMINAZIONE AGENTI E STIMA DANNI)
BIOLOGIA AMBIENTALE	ESAMI MOLECOLARI AI FINI DELLA RICERCA DIAGNOSTICA O SCIENTIFICA
BIOLOGIA AMBIENTALE	IDENTIFICAZIONE DEGLI ORGANISMI DANNOSI ALLE DERRATE ALIMENTARI E AD ALTRI GENERI O COSE NONCHE' A SUPPORTI ARTISTICI, MONUMENTALI E CARTACEI
BIOLOGIA AMBIENTALE	IDENTIFICAZIONE DI AGENTI PATOGENI (INFETTANTI ED INFESTANTI) DELL'UOMO, DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE
BIOLOGIA AMBIENTALE	IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE BIOLOGICA DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI NONCHE' DI INSETTICIDI, ANTICRITTOGAMICI, ENZIMI, SIERI, RADIOISOTOPI, E FARMACO TOSSICOLOGIA
BIOLOGIA AMBIENTALE	IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DI SPECIE ALIENE IMPORTATE CAUSA SCARICO DELLE ACQUE DI BILANCIAMENTO DELLE NAVI (BALLAST WATER)



BIOLOGIA AMBIENTALE	UTILIZZO DI BIOMARKERS ATTI ALLA DETERMINAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE EMISSIONI ED EVENTUALI CONTAMINAZIONI DI ARIA, ACQUA, SUOLO
BIOLOGIA AMBIENTALE	VALIDITA' DELL'IDONEITA' MICROBIOLOGICA DEL PRODOTTO COSMETICO ED AMBITI ANALOGHI
BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE	ANALISI BIOSTATISTICHE
BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE	ANALISI PER IL CONTROLLO DI MERCI DI ORIGINE BIOLOGICA
BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE	BIOTECNOLOGIE RIFERITE AL SETTORE INDUSTRIALE
BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE	DETERMINAZIONE DELLE ESIGENZE ALIMENTARI DELLA PERSONA E SICUREZZA DELLA NUTRIZIONE ANCHE IN RAPPORTO AD EVENTUALI PATOLOGIE DIAGNOSTICHE IN ALTRA SEDE SANITARIA
BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE	ESAMI MOLECOLARI AI FINI DELLA RICERCA DIAGNOSTICA O SCIENTIFICA
BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE	VALIDITA' DELL'IDONEITA' MICROBIOLOGICA DEL PRODOTTO COSMETICO ED AMBITI ANALOGHI
BIOLOGIA FORENSE	ANTROPOLOGIA
BIOLOGIA FORENSE	ANTROPOLOGIA MOLECOLARE
BIOLOGIA FORENSE	BIOINFORMATICA
BIOLOGIA FORENSE	BIOSTATISTICA
BIOLOGIA FORENSE	BLOOD PATTERN DNA ANALYSIS
BIOLOGIA FORENSE	BOTANICA
BIOLOGIA FORENSE	ENTOMOLOGIA
BIOLOGIA FORENSE	GENETICA
BIOLOGIA FORENSE	MICOLOGIA
BIOLOGIA FORENSE	MICROBIOLOGIA
BIOLOGIA FORENSE	PALINOLOGIA
BIOLOGIA FORENSE	TOSSICOLOGIA
BIOLOGIA FORENSE	ZOOLOGIA
BIOLOGIA SANITARIA	ANALISI BIOLOGICHE CON PROCEDURE STRUMENTALI RELATIVE A SIERI, SANGUE, URINE, EScrementI, ESSUDATI E COMUNQUE ANALISI METABOLICHE E GENETICHE DI BIOCHIMICA CLINICA
BIOLOGIA SANITARIA	ANALISI BIOSTATISTICHE
BIOLOGIA SANITARIA	BIOTECNOLOGIE RIFERITE AL SETTORE INDUSTRIALE
BIOLOGIA SANITARIA	ESAMI MOLECOLARI AI FINI DELLA RICERCA DIAGNOSTICA O SCIENTIFICA
BIOLOGIA SANITARIA	FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA E PROCREAZIONE ASSISTITA
BIOLOGIA SANITARIA	VERIFICA DELL'IDONEITA' MICROBIOLOGICA DEL PRODOTTO COSMETICO ED AMBITI ANALOGHI
CARTA E STAMPA	CARTE E CARTONI IN GENERE
CARTA E STAMPA	CARTE SPECIALI
CARTA E STAMPA	CARTOTECNICA
CARTA E STAMPA	CELLULOSA
CARTA E STAMPA	EDIZIONI E STAMPATI IN GENERE
CARTA E STAMPA	FOTOINCISIONI
CARTA E STAMPA	GIORNALISMO
CARTA E STAMPA	GRAFICA PUBBLICITARIA



CARTA E STAMPA	IMPRESE EDITORIALI
CARTA E STAMPA	LITOGRAFIA CALCOGRAFIA ZINCOGRAFIA
CARTA E STAMPA	MACCHINE PER FABBRICAZIONE CARTA
CARTA E STAMPA	MACCHINE TIPOGRAFICHE
CARTA E STAMPA	MODULISTICA
CARTA E STAMPA	PRODOTTI DA STAMPA
CARTA E STAMPA	TIPOGRAFIA
CHIMICA E FISICA	BREVETTI INERENTI PROCEDIM.CHIMICO FARMACEUTICI
CHIMICA E FISICA	CHIMICA AMBIENTALE
CHIMICA E FISICA	CHIMICA ANALITICA
CHIMICA E FISICA	CHIMICA APPLICATA
CHIMICA E FISICA	CHIMICA DEGLI ESPLOSIVI
CHIMICA E FISICA	CHIMICA DEI CEREALI E DERIVATI
CHIMICA E FISICA	CHIMICA DEI DETERGENTI TENSIOATTIVI E DERIVATI
CHIMICA E FISICA	CHIMICA DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE
CHIMICA E FISICA	CHIMICA DEI MATERIALI PER USO AEROSPAZIALE
CHIMICA E FISICA	CHIMICA DEI METALLI, LEGHE E MINERALI
CHIMICA E FISICA	CHIMICA DEI PRODOTTI COSMETICI
CHIMICA E FISICA	CHIMICA DELLA CARTA, CARTONI ED INCHIOSTRI
CHIMICA E FISICA	CHIMICA DELLE FIBRE TESSILI E TESSUTI
CHIMICA E FISICA	CHIMICA ELETTRONICA
CHIMICA E FISICA	CHIMICA GENERALE
CHIMICA E FISICA	CHIMICA INORGANICA
CHIMICA E FISICA	CHIMICA ORGANICA
CHIMICA E FISICA	FISICA
CHIMICA E FISICA	METEOROLOGIA
CHIRURGIE CARDIO-TORACO-VASCOLARI	CARDIOCHIRURGIA
CHIRURGIE CARDIO-TORACO-VASCOLARI	CHIRURGIA TORACICA
CHIRURGIE CARDIO-TORACO-VASCOLARI	CHIRURGIA VASCOLARE
CHIRURGIE DEL DISTRETTO TESTA COLLO	CHIRURGIA MAXILLO -FACCIALE
CHIRURGIE DEL DISTRETTO TESTA COLLO	NEUROCHIRURGIA
CHIRURGIE DEL DISTRETTO TESTA COLLO	OFTALMOLOGIA
CHIRURGIE DEL DISTRETTO TESTA COLLO	OTORINOLARINGOIATRIA
CHIRURGIE GENERALI E SPECIALISTICHE	CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIE GENERALI E SPECIALISTICHE	CHIRURGIA PEDIATRICA
CHIRURGIE GENERALI E SPECIALISTICHE	CHIRURGIA PLASTICA, RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA
CHIRURGIE GENERALI E SPECIALISTICHE	GINECOLOGIA ED OSTETRICIA



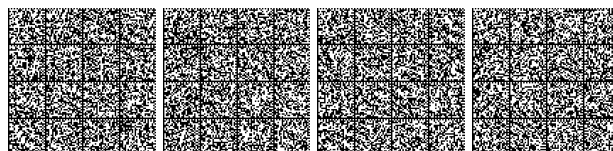
CHIRURGIE GENERALI E SPECIALISTICHE	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CHIRURGIE GENERALI E SPECIALISTICHE	UROLOGIA
COSTRUZIONI CIVILI	ABUSI EDILIZI
COSTRUZIONI CIVILI	EDILIZIA PRIVATA
COSTRUZIONI CIVILI	EDILIZIA PUBBLICA
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA	MEDICINA NUCLEARE
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA	RADIODIAGNOSTICA
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA	RADIOTERAPIA
DIETISTA	ASSISTENZA NUTRIZIONALE
DIETISTA	FORMAZIONE E RICERCA IN AMBITO PROFESSIONALE E UNIVERSITARIO
DIETISTA	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DIETISTA	PROMOZIONE, EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PREVENZIONE
DIETISTA	SICUREZZA ALIMENTARE E RISTORAZIONE COLLETTIVA
EDILIZIA	ACCATASTAMENTI
EDILIZIA	APPALTI
EDILIZIA	CEMENTO ARMATO E COLLAUDI
EDILIZIA	CONDOMINIO E TABELLE MILLESIMALI
EDILIZIA	COOPERATIVE EDILIZIE
EDILIZIA	COSTRUZIONI EDILIZIE IN LEGNO
EDILIZIA	COSTRUZIONI IN ACCIAIO
EDILIZIA	DIFESA DEL SUOLO
EDILIZIA	DISSESTI STATICI
EDILIZIA	DIVISIONE EREDITARIA
EDILIZIA	EDILIZIA IN GENERE
EDILIZIA	EDILIZIA PUBBLICA
EDILIZIA	EDILIZIA SCOLASTICA
EDILIZIA	EQUO CANONE
EDILIZIA	ESPROPRIAZIONE ED ESTIMO
EDILIZIA	FOGNATURE ED ACQUEDOTTI
EDILIZIA	GEOLOGIA
EDILIZIA	GEOMORFOLOGIA
EDILIZIA	GEOTECNICA
EDILIZIA	IDROGEOLOGIA
EDILIZIA	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
EDILIZIA	IMPIANTI IDRAULICI
EDILIZIA	INQUINAMENTO AMBIENTALE IN GENERE
EDILIZIA	INQUINAMENTO IDRICO DEPURATORI
EDILIZIA	MACCHINE PER L'EDILIZIA
EDILIZIA	MANUFATTI INTERNI
EDILIZIA	MATERIALE DA COSTRUZIONE
EDILIZIA	MATERIALE IGIENICO-SANITARIO
EDILIZIA	MEDIAZIONE IMMOBILIARE



EDILIZIA	PARCHEGGI
EDILIZIA	PREFABBRICATI
EDILIZIA	PROGETTAZIONE INTERNI
EDILIZIA	PROGETTAZIONI EDILIZIE
EDILIZIA	QUALITA' DEI MATERIALI LAPIDEI
EDILIZIA	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
EDILIZIA	RESTAURO IMMOBILI DI PREGIO
EDILIZIA	RILIEVO PER IL RESTAURO
EDILIZIA	SICUREZZA CANTIERI
EDILIZIA	SISMI E FRANE
EDILIZIA	STIME IMMOBILIARI
EDILIZIA	STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E STATICA DELLE COSTRUZIONI
EDILIZIA	TOPOGRAFIA
EDILIZIA	VERIFICHE URBANISTICHE E CATASTALI PROPEDEUTICHE AGLI ATTI DI COMPRAVENDITA
EDUCATORE PROFESSIONALE	ADULTI CON DIFFICOLTA' PSICOSOCIALI
EDUCATORE PROFESSIONALE	ANZIANI
EDUCATORE PROFESSIONALE	DIPENDENZE
EDUCATORE PROFESSIONALE	DISABILITA'
EDUCATORE PROFESSIONALE	MINORI
EDUCATORE PROFESSIONALE	SALUTE MENTALE ADULTI /PSICHIATRIA
EDUCATORE PROFESSIONALE	SALUTE MENTALE INFANZIA E ADOLESCENZA
ENERGIA ELETTRICA	CENTRALI ELETTRICHE
ENERGIA ELETTRICA	COSTRUZIONE CENTRALI ELETTRICHE
ENERGIA ELETTRICA	ELETTROCHIMICA
ENERGIA ELETTRICA	ELETTRONICA
ENERGIA ELETTRICA	ELETTRONICA RADAR
ENERGIA ELETTRICA	ELETTROTECNICA
ENERGIA ELETTRICA	IMPIANTI ELETTRICI
ENERGIA ELETTRICA	MATERIALE ELETTRICO
ENERGIA ELETTRICA	PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE
ENERGIA NUCLEARE	CHIMICA NUCLEARE
ENERGIA NUCLEARE	COSTRUZIONE CENTRALI NUCLEARI
ENERGIA NUCLEARE	RADIAZIONI NUCLEARI
ENERGIA NUCLEARE	SICUREZZA IMPIANTI NUCLEARI
ESTIMO CIVILE INDUSTRIALE AGRARIO	ESTIMO CIVILE INDUSTRIALE AGRARIO
FARMACEUTICA	FARMACIA OSPEDALIERA
FISICA SANITARIA	FISICA MEDICA
FISIOTERAPISTA	CARDIOLOGICA
FISIOTERAPISTA	FLEBOLINFOLOGICA
FISIOTERAPISTA	FUNZIONI CORTICALI SUPERIORI
FISIOTERAPISTA	FUNZIONI VISCERALI
FISIOTERAPISTA	GERIATRICA
FISIOTERAPISTA	MOTRICITA'
FISIOTERAPISTA	NEUROLOGICA
FISIOTERAPISTA	ONCOLOGICA



FISIOTERAPISTA	ORTOPEDICO-TRAUMATOLOGICA E DISORDINI MUSCOLO SCHELETRICI
FISIOTERAPISTA	PEDIATRICA
FISIOTERAPISTA	RESPIRATORIA
FISIOTERAPISTA	REUMATOLOGICA
FISIOTERAPISTA	SPORTIVA
FISIOTERAPISTA	UROGINECOLOGICA
FOTOGRAMMETRIA	FOTOGRAMMETRIA
GEOMATICA	ANALISI DI SISTEMI INFORMATIVI
GEOMATICA	DISSESTI STATICI
GEOMATICA	IDROGRAFIA E MAREOGRAFIA
GEOMATICA	MONITORAGGI E SIT
GEOMATICA	SISMI E FRANE
GEOMATICA	SOFTWARE IN GENERE
GEOMATICA	TOPOGRAFIA
GEOTECNICA E FONDAZIONI	ANALISI DISSESTI FONDALI EDIFICI ESISTENTI
GEOTECNICA E FONDAZIONI	FRANE
GEOTECNICA E FONDAZIONI	STABILITA' DEI VERSANTI
GRAFOLOGIA FORENSE	ANALISI E COMPARAZIONE DELLA GRAFIA
GRAFOLOGIA FORENSE	FIRMA GRAFOMETRICA
GRAFOLOGIA FORENSE	GRAFOLOGIA DELL'ETA' EVOLUTIVA
HOBBISTICA E COLLEZIONISMO	CONCHIGLIOLOGIA E MALACOLOGIA
HOBBISTICA E COLLEZIONISMO	FILATELIA
HOBBISTICA E COLLEZIONISMO	MODELLISMO
HOBBISTICA E COLLEZIONISMO	NUMISMATICA
HOBBISTICA E COLLEZIONISMO	SFRAGISTICA
INCENDI ED ESPLOSIONI	CHIMICA DEGLI ESPLOSIVI
INCENDI ED ESPLOSIONI	ESPLOSIVI
INCENDI ED ESPLOSIONI	PREVENZIONI INCENDI
INCENDI ED ESPLOSIONI	RICOSTRUZIONE DEGLI EVENTI
INCIDENTALITA' E INFORTUNISTICA	INCIDENTALITA' E INFORTUNISTICA
INDUSTRIA E SERVIZI	AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI E DI PATRIMONI IMMOBILIARI
INDUSTRIA E SERVIZI	APPARECCHIATURE SANITARIE
INDUSTRIA E SERVIZI	ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI
INDUSTRIA E SERVIZI	CONSULENZA DEL LAVORO
INDUSTRIA E SERVIZI	COSTRUZIONI INDUSTRIALI
INDUSTRIA E SERVIZI	COSTRUZIONI OSPEDALIERE
INDUSTRIA E SERVIZI	CRIMINOLOGICA
INDUSTRIA E SERVIZI	CRONOMETRIA
INDUSTRIA E SERVIZI	DEGLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE
INDUSTRIA E SERVIZI	IMPIANTI A GAS
INDUSTRIA E SERVIZI	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
INDUSTRIA E SERVIZI	IMPIANTI ELETTRICI
INDUSTRIA E SERVIZI	IMPIANTI IDRAULICI E TERMICI
INDUSTRIA E SERVIZI	IMPIANTI INDUSTRIALI
INDUSTRIA E SERVIZI	IMPIANTI MINERARI ED ESTRATTIVI



INDUSTRIA E SERVIZI	IMPIANTI OSPEDALIERI
INDUSTRIA E SERVIZI	IMPIANTI PETROLCHIMICI
INDUSTRIA E SERVIZI	IMPIANTI SOLARI
INDUSTRIA E SERVIZI	IMPIANTI SPORTIVI
INDUSTRIA E SERVIZI	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
INDUSTRIA E SERVIZI	INGEGNERIA GESTIONALE
INDUSTRIA E SERVIZI	MACCHINE, COSTRUZIONI, SISTEMI E IMPIANTI PER LA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA
INDUSTRIA E SERVIZI	MARKETING INDUSTRIALE
INDUSTRIA E SERVIZI	METALLURGIA E SIDERURGIA
INDUSTRIA E SERVIZI	MOTORI
INDUSTRIA E SERVIZI	OLEODOTTI
INDUSTRIA E SERVIZI	PETROLCHIMICA
INDUSTRIA E SERVIZI	PREVENZIONE INFORTUNI
INDUSTRIA E SERVIZI	RADIOPROTEZIONE
INDUSTRIA E SERVIZI	SICUREZZA E IGIENE LAVORO
INDUSTRIA E SERVIZI	SICUREZZA IMPIANTI
INDUSTRIA E SERVIZI	TELERILEVAMENTO
INFORMATICA	ANALISI DI SISTEMI INFORMATIVI
INFORMATICA	AUDIT
INFORMATICA	FIRMWARE
INFORMATICA	HARDWARE IN GENERE
INFORMATICA	PROGETTAZIONE EDILIZIA INFORMATICA
INFORMATICA	PROGETTAZIONE URBANISTICA INFORMATICA
INFORMATICA	PROGRAMMAZIONE MAINFRAME
INFORMATICA	PROGRAMMAZIONE PERSONAL COMPUTERS
INFORMATICA	SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI
INFORMATICA	SOFTWARE DELLE COMUNICAZIONI
INFORMATICA	SOFTWARE IN GENERE
INGEGNERIA	IDRAULICA ACQUEDOTTI E FOGNATURE
INGEGNERIA	IDRAULICA CORSI D'ACQUA
INGEGNERIA	IDRAULICA DIGHE
INGEGNERIA	IDRAULICA PIANI DI BACINO
INGEGNERIA	INGEGNERIA BIOMEDICA
INGEGNERIA	INGEGNERIA DELLA COMUNICAZIONE
INGEGNERIA	INGEGNERIA Elettrotecnica
INGEGNERIA	INGEGNERIA INFORMATICA E ELETTRONICA
LOGOPEDISTA	AREA CONSULENZIALE
LOGOPEDISTA	AREA DI CURA E ABILITAZIONE/RIABILITAZIONE
LOGOPEDISTA	AREA GESTIONALE
LOGOPEDISTA	AREA PREVENTIVA
LOGOPEDISTA	AREA VALUTATIVA
MACCHINARI E IMPIANTI INDUSTRIALI	MACCHINARI E IMPIANTI INDUSTRIALI
MECCANICA	ASCENSORI
MECCANICA	ELETTRODOMESTICI
MECCANICA	IMPIANTI CONDIZIONAMENTO ARIA



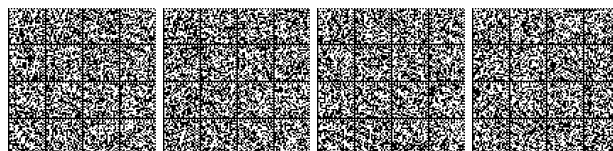
MECCANICA	IMPIANTI FRIGORIFERI
MECCANICA	IMPIANTI SOLLEVAMENTO
MECCANICA	MACCHINE INDUSTRIALI
MECCANICA	MACCHINE UTENSILI
MECCANICA	MECCANICA FINE E DI PRECISIONE
MECCANICA	MECCANICA IN GENERE
MECCANICA	METALLI PREZIOSI E MISURAZIONE
MECCANICA	METALLURGIA E SIDERURGIA
MECCANICA	MOTORI A SCOPPIO
MECCANICA	MOTORI ELETTRICI
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	AFGHANO
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	AFRIKAANS
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	AMARICO-TIGRINO
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	ARABO
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	ARABO EGIZIANO
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	ARABO GIORDANO
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	AKAN
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	BAMBARA
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	BENGALI
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	CINESE MANDARINO
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	CINESE CANTONESE (YUE)
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	CINESE WU
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	CINGALESE
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	COREANO
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	CURDO
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	GIAPPONESE
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	GIAVANESE
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	HAUSA
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	HINDI
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	INDONESIANO/MALESE
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	MARATHI
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	PIDGIN NIGERIANO
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	PERSIANO
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	PUNJABI
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	SENEGALESE
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	SOMALO
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	SWAHILI
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	TAGALOG
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	TAMIL
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	TELUGU
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	URDU
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	VIETNAMITA
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	YORUBA



MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	ANGIOLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	CARDIOLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	DERMATOLOGIA E VENEROLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	EMATOLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	ENDOCRINOLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	GASTROENTEROLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	GENETICA MEDICA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	GERIATRIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	MALATTIE INFETTIVE
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE



MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	MEDICINA INTERNA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	MEDICINA DELLO SPORT
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	NEFROLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	NEONATOLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	NEUROLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	ONCOLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	PEDIATRIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	PSICHIATRIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	PSICHIATRIA GIURIDICA O FORENSE
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	RADIOTERAPIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	REUMATOLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETETICA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DI CHIRURGIA	CARDIOCHIRURGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DI CHIRURGIA	CHIRURGIA GENERALE
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DI CHIRURGIA	CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DI CHIRURGIA	CHIRURGIA PEDIATRICA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DI CHIRURGIA	CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DI CHIRURGIA	CHIRURGIA TORACICA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DI CHIRURGIA	CHIRURGIA VASCOLARE
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DI CHIRURGIA	GINECOLOGIA E OSTETRICIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DI CHIRURGIA	NEUROCHIRURGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DI CHIRURGIA	OFTALMOLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DI CHIRURGIA	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DI CHIRURGIA	OTORINOLARINGOIATRIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DI CHIRURGIA	UROLOGIA



MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DIAGNOSTICA E SERVIZI	ANATOMIA PATOLOGICA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DIAGNOSTICA E SERVIZI	ANESTESIA E RIANIMAZIONE
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DIAGNOSTICA E SERVIZI	AUDIOLOGIA E FONIATRIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DIAGNOSTICA E SERVIZI	BIOCHIMICA CLINICA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DIAGNOSTICA E SERVIZI	FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DIAGNOSTICA E SERVIZI	LABORATORIO DI GENETICA MEDICA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DIAGNOSTICA E SERVIZI	MEDICINA TRASFUSIONALE
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DIAGNOSTICA E SERVIZI	MEDICINA LEGALE
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DIAGNOSTICA E SERVIZI	MEDICINA NUCLEARE
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DIAGNOSTICA E SERVIZI	MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DIAGNOSTICA E SERVIZI	NEUROFISIOPATOLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DIAGNOSTICA E SERVIZI	NEURORADIOLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DIAGNOSTICA E SERVIZI	PATOLOGIA CLINICA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DIAGNOSTICA E SERVIZI	RADIODIAGNOSTICA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA SANITÀ PUBBLICA	IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA SANITÀ PUBBLICA	IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA SANITÀ PUBBLICA	MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA SANITÀ PUBBLICA	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA SANITÀ PUBBLICA	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA SANITÀ PUBBLICA	EPIDEMIOLOGIA
MERCEOLOGIA	ABBIGLIAMENTO
MERCEOLOGIA	ALIMENTI IN GENERE
MERCEOLOGIA	APPARECCHIATURE E SISTEMI ANTICRIMINE
MERCEOLOGIA	ARAZZI
MERCEOLOGIA	ARGENTERIA
MERCEOLOGIA	ARTICOLI ED ATTREZZATURE SPORTIVE
MERCEOLOGIA	ATTREZZATURE PER RISTORAZIONE
MERCEOLOGIA	CALZATURE
MERCEOLOGIA	CAPPELLI
MERCEOLOGIA	CARTOLERIA CANCELLERIA
MERCEOLOGIA	CASSEFORTI



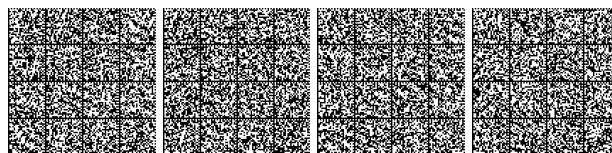
MERCEOLOGIA	CERAMICA E PORCELLANA
MERCEOLOGIA	CEREALI E DERIVATI
MERCEOLOGIA	CHINCAGLIERIA
MERCEOLOGIA	COLORI VERNICI PITTURE
MERCEOLOGIA	COMBUSTIBILI CARBURANTI
MERCEOLOGIA	CONFEZIONI E BIANCHERIA
MERCEOLOGIA	CONSERVE ALIMENTARI
MERCEOLOGIA	CUOIAMI
MERCEOLOGIA	DROGHE E COLONIALI
MERCEOLOGIA	ERBORISTERIA
MERCEOLOGIA	FERRAMENTA
MERCEOLOGIA	FILATI
MERCEOLOGIA	FOTOCOPIATRICI
MERCEOLOGIA	GEMMOLOGIA
MERCEOLOGIA	GIOCATTOLI
MERCEOLOGIA	GIOIELLERIA E OREFICERIA
MERCEOLOGIA	LAMPADARI
MERCEOLOGIA	LEGNAMI NAZIONALI ED ESTERI
MERCEOLOGIA	LIQUORI ED ALCOOLICI
MERCEOLOGIA	MAGLIERIA
MERCEOLOGIA	MATERIALE AVIOLANCISTICO
MERCEOLOGIA	MATERIE PLASTICHE
MERCEOLOGIA	MERCEOLOGIA IN GENERE
MERCEOLOGIA	MERCERIA
MERCEOLOGIA	MOBILI DA ARREDAMENTO
MERCEOLOGIA	MOBILI DI ACCIAIO
MERCEOLOGIA	OROLOGERIA
MERCEOLOGIA	PELLETTERIA
MERCEOLOGIA	PELLICCERIA
MERCEOLOGIA	PROFUMERIA E COSMETICI
MERCEOLOGIA	SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE
MERCEOLOGIA	STRUMENTI MUSICALI
MERCEOLOGIA	TABACCHI
MERCEOLOGIA	TAPPETI MODERNI
MERCEOLOGIA	TAPPETI ORIENTALI
MERCEOLOGIA	TAPPEZZERIA
MERCEOLOGIA	TESSUTI
MERCEOLOGIA	VALIGERIA
MERCEOLOGIA	VETRI
ODONTOIATRIA	CHIRURGIA ORALE
ODONTOIATRIA	ODONTOIATRIA PEDIATRICA
ODONTOIATRIA	ODONTOLOGIA E ODONTOIATRIA FORENSE



ODONTOIATRIA	ORTOGNATODONZIA
ODONTOIATRIA	ODONTOTECNICA
ODONTOIATRIA	IGIENISTA DENTALE - COSMETICA DENTALE
ODONTOIATRIA	IGIENISTA DENTALE - EDUCAZIONE SANITARIA DENTALE
ODONTOIATRIA	IGIENISTA DENTALE - ODONTOIATRIA DI COMUNITA'
ODONTOIATRIA	IGIENISTA DENTALE - PREVENZIONE
OPERATORE SANITARIO PODOLOGO	ANALISI BIOMECCANICA DEL PIEDE E DELL'ARTO INFERIORE
OPERATORE SANITARIO PODOLOGO	ANALISI E VALUTAZIONE DEL PIEDE
OPERATORE SANITARIO PODOLOGO	ANALISI STRUMENTALI DEL PIEDE
OPERATORE SANITARIO PODOLOGO	DISMORFISMI E PARAMORFISMI IN ETA' PEDIATRICA
OPERATORE SANITARIO PODOLOGO	LA VALUTAZIONE ED IL TRATTAMENTO DELLA PATOLOGIA DEL PIEDE NELLO SPORTIVO
OPERATORE SANITARIO PODOLOGO	PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DELLE COMPLICANZE DEL PIEDE DIABETICO E VASCOLARE
OPERATORE SANITARIO PODOLOGO	REALIZZAZIONE DI ORTESI
OPERATORE SANITARIO PODOLOGO	SVOLGE ATTIVITA' EDUCATIVA PER I SOGGETTI CON PATOLOGIE CHE POSSONO PROCURARE ANCHE DISTURBI AL PIEDE (PATOLOGIE DISMETABOLICHE E VASCULOPATIE IN GENERE)
OPERATORE SANITARIO PODOLOGO	TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE CUTANEE DEL PIEDE
OPERATORE SANITARIO PODOLOGO	VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PIEDE DELL'ANZIANO E DEL DISABILE
OPERATORE SANITARIO PODOLOGO	VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DELLE DEFORMITA' DEL PIEDE DERIVANTI DA PATOLOGIE REUMATICHE
ORTOTTISTA ED ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA	ATTIVITA' DI RICERCA
ORTOTTISTA ED ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA	CONSULENZA PER AZIENDE, INDUSTRIE, ASSOCIAZIONI, SOCIETA' SPORTIVE ECC. IN TEMA DI QUALITA' DELLA VISIONE
ORTOTTISTA ED ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA	ESECUZIONE DI ESAMI DI OCULISTICA QUALI
ORTOTTISTA ED ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA	PREVENZIONE, VALUTAZIONE E RIABILITAZIONE DELLE DISABILITA' VISIVE (IPOVISIONE)
ORTOTTISTA ED ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA	PREVENZIONE, VALUTAZIONE E RIABILITAZIONE VISIVA DEI DISTURBI CHE IMPEDISCONO LA VISIONE BINOCULARE
ORTOTTISTA ED ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA	STRUMENTAZIONE NELLE SALE OPERATORIE OFTALMOLOGICHE
ORTOTTISTA ED ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA	VALUTAZIONE E RIABILITAZIONE DELLO STRABISMO (A QUALSIASI ETA') E DELL'AMBLIOPIA (OCCHIO PIGRO)
OTTICA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA	APPARECCHIATURE FOTOGRAFICHE
OTTICA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA	APPARECCHIATURE RADIOGRAFICHE E SIMILI
OTTICA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA	FOTOGRAFIA E RILIEVI FOTOGRAFICI
OTTICA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA	LENTI A CONTATTO



OTTICA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA	MATERIALE FOTOGRAFICO
OTTICA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA	OTTICA
OTTICA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA	STRUMENTI OTTICI DI PRECISIONE
PORTI NAVI E NAVIGAZIONE	ASSICURAZIONI MARITTIME
PORTI NAVI E NAVIGAZIONE	ATTIVITA' SUBACQUEA
PORTI NAVI E NAVIGAZIONE	ATTREZZATURE NAVALI
PORTI NAVI E NAVIGAZIONE	AVARIE NAVALI
PORTI NAVI E NAVIGAZIONE	COMPRAVENDITA E NOLEGGIO IMBARCAZIONI
PORTI NAVI E NAVIGAZIONE	CONDOTTA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA
PORTI NAVI E NAVIGAZIONE	COSTRUZIONI NAVALI
PORTI NAVI E NAVIGAZIONE	COSTRUZIONI PORTUALI
PORTI NAVI E NAVIGAZIONE	FOTOGRAFIA SUBACQUEA
PORTI NAVI E NAVIGAZIONE	IMBARCAZIONI DA DIPORTO
PORTI NAVI E NAVIGAZIONE	MANUTENZIONE IMBARCAZIONI
PORTI NAVI E NAVIGAZIONE	MOTORI MARINI
PORTI NAVI E NAVIGAZIONE	SINISTRI MARITTIMI
PORTI NAVI E NAVIGAZIONE	SISTEMI E IMPIANTI ANTQUINAMENTO MARITTIMO
PREVENZIONE ED INCIDENTI SUL LAVORO	PREVENZIONE ED INCIDENTI SUL LAVORO
PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE	BREVETTI CHIMICI, FARMACEUTICI E BIOTECNOLOGICI
PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE	BREVETTI D'INVENZIONE E MODELLI DI UTILITA'
PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE	DIRITTO D'AUTORE
PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE	DISEGNI E MODELLI
PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE	MARCHI, INDICAZIONI GEOGRAFICHE E NOMI A DOMINIO
PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE	NUOVE VARIETA' VEGETALI
PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DIRITTO D'AUTORE	ARCHITETTURA
PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DIRITTO D'AUTORE	ARTI FIGURATIVE
PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DIRITTO D'AUTORE	CINEMATOGRAFIA
PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DIRITTO D'AUTORE	LETTERATURA
PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DIRITTO D'AUTORE	MUSICA



PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DIRITTO D'AUTORE	PROGRAMMI PER ELABORATORE E BANCHE DI DATI
PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DIRITTO D'AUTORE	TEATRO
PSICOLOGIA - AREA ADULTI	CAPACITA' DI INTENDERE E VOLERE (PENALE E CIVILE) /CAPACITA' DI STARE IN ATTI.
PSICOLOGIA - AREA ADULTI	PREVIDENZA ADULTI (INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO, INDENNITA' DI FREQUENZA, LEGGE 104, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, ECC)
PSICOLOGIA - AREA ADULTI	PSICODIAGNOSI (DIAGNOSI PSICOLOGICA, DIAGNOSI NEUROPSICOLOGICA, ECC)
PSICOLOGIA - AREA ADULTI	VALUTAZIONE DEL DANNO
PSICOLOGIA - AREA ADULTI	PSICOLOGIA GIURIDICA O FORENSE
PSICOLOGIA - AREA FAMIGLIA	PSICOLOGIA DELLE RELAZIONI - FAMIGLIA (SEPARAZIONI/DIVORZI/AFFIDAMENTO, ECC)
PSICOLOGIA - AREA FAMIGLIA	VALUTAZIONE CAPACITA' GENITORIALE
PSICOLOGIA - AREA FAMIGLIA	PSICOLOGIA GIURIDICA O FORENSE
PSICOLOGIA - AREA MINORI	CAPACITA' DI INTENDERE E VOLERE (PENALE E CIVILE) /CAPACITA' DI STARE IN ATTI.
PSICOLOGIA - AREA MINORI	MINORI E PSICOLOGIA DELL'ETA' EVOLUTIVA (VALUTAZIONE CAPACITA' DEL DISCERNIMENTO IN AMBITO CIVILE; VALUTAZIONE CAPACITA' TESTIMONIALE IN AMBITO PENALE, ECC)
PSICOLOGIA - AREA MINORI	PREVIDENZA MINORI (INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO, INDENNITA' DI FREQUENZA, LEGGE 104, ECC)
PSICOLOGIA - AREA MINORI	PSICODIAGNOSI (DIAGNOSI PSICOLOGICA, DIAGNOSI NEUROPSICOLOGICA, ECC)
PSICOLOGIA - AREA MINORI	VALUTAZIONE DEL DANNO
PSICOLOGIA - AREA MINORI	PSICOLOGIA GIURIDICA O FORENSE
PSICOLOGIA - AREA ORGANIZZAZIONE E LAVORO	PSICOLOGIA DEL LAVORO (MOBBING, STRESS LAVORO CORRELATO, ECC)
PSICOLOGIA - AREA PSICODIAGNOSI	PSICODIAGNOSI (DIAGNOSI PSICOLOGICA, DIAGNOSI NEUROPSICOLOGICA, ECC)
PSICOLOGIA - AREA PSICOTERAPEUTICA	AREA PSICOTERAPEUTICA
PSICOLOGIA - AREA SOCIALE	AREA SOCIALE
REGISTRAZIONI MAGNETICHE	INDAGINI FONICHE
REGISTRAZIONI MAGNETICHE	TECNICA DI REGISTRAZIONE
REGISTRAZIONI MAGNETICHE	TRASCRIZIONI NASTRI MAGNETICI
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	APPALTI PUBBLICI
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	BORSA E TITOLI
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	COMMERCIO ESTERO E DOGANE



SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	CONTABILITA' AZIENDALE
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	CONTROLLO DI GESTIONE
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	ENTI NON COMMERCIALI
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	FALSI MONETARI
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	LAVORO PREVIDENZA E ASSICURAZIONI SOCIALI
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	OPERAZIONI NON STRAORDINARIE
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	PROCEDURE CONCORSUALI
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	RAPPORTI BANCARI
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	REVISIONE AZIENDALE
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	SCIENZE ATTUARIALI
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	SERVIZI DI INVESTIMENTO E FINANZIARI
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	SOCIETA' COOPERATIVE
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	SOCIETA' IN GENERE
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	STATISTICA DI MERCATO
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	STATISTICA FINANZIARIA
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TECNICA BANCARIA E FINANZIAMENTI
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TRANSAZIONI VALUTARIE
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TRIBUTI
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	VALUTAZIONE SOCIETARIE
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	VALUTAZIONI EDITORIALI (TESTATE PERIODICHE E QUOTIDIANI)
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	VALUTE E TRANSAZIONI VALUTARIE
SICUREZZA E SALUTE	ATTIVITA' ESTRATTIVE
SICUREZZA E SALUTE	GALLERIE
SICUREZZA E SALUTE	SCAVI
SPETTACOLO CINERADIO-TV	AMMINISTRAZIONE IMPRESE DELLO SPETTACOLO



SPETTACOLO CINERADIOTV	CINEMATOGRAFIA
SPETTACOLO CINERADIOTV	COREOGRAFIA
SPETTACOLO CINERADIOTV	MACCHINE DA RIPRESA E DA PROIEZIONE
SPETTACOLO CINERADIOTV	MATERIALE ED APPARECCHI RADIOTV
SPETTACOLO CINERADIOTV	MATERIALE SCENICO
SPETTACOLO CINERADIOTV	MUSICA
SPETTACOLO CINERADIOTV	OPERE TEATRALI
SPETTACOLO CINERADIOTV	PELLICOLE
SPETTACOLO CINERADIOTV	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA
SPETTACOLO CINERADIOTV	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE TELEVISIVA
SPETTACOLO CINERADIOTV	RADIOTELEVISIONE
SPETTACOLO CINERADIOTV	SCENOGRAFIA
SPETTACOLO CINERADIOTV	VALUTAZIONE FILMS
STIME DI FONDI RUSTICI	DIVISIONI PATRIMONIALI
STIME DI FONDI RUSTICI	ECONOMIA E FISCALITA' AGRARIA
STIME DI FONDI RUSTICI	SERVITU'
STIME DI FONDI RUSTICI	USI CIVICI
STIME DI FONDI RUSTICI	VALUTAZIONE BENI RURALI
STRUTTURE PORTANTI	DISSESTI STRUTTURALI
STRUTTURE PORTANTI	GRANDI STRUTTURE
STRUTTURE PORTANTI	PREFABBRICATI
STRUTTURE PORTANTI	RECUPERO E RIABILITAZIONE DEL COSTRUITO
STRUTTURE PORTANTI	STRUTTURE IN ELEVAZIONE IN MURATURA, LEGNO, ACCIAIO, CEMENTO ARMATO ORDINARIO E PRECOMPRESSO
TECNICO AUDIOMETRISTA	AUDIOLOGIA CLINICA DIAGNOSTICA E RIABILITATIVA
TECNICO AUDIOMETRISTA	AUDIOLOGIA E VESTIBOLOGIA FORENSE
TECNICO AUDIOMETRISTA	AUDIOLOGIA E VESTIBOLOGIA INDUSTRIALE
TECNICO AUDIOMETRISTA	AUDIOLOGIA E VESTIBOLOGIA PREVENTIVA E PER LA SALUTE PUBBLICA
TECNICO AUDIOMETRISTA	VESTIBOLOGIA CLINICA DIAGNOSTICA E RIABILITATIVA
TECNICO AUDIOPROTESISTA	FORMAZIONE E RICERCA IN AMBITO PROFESSIONALE E UNIVERSITARIO
TECNICO AUDIOPROTESISTA	MONITORAGGIO E ASSISTENZA
TECNICO AUDIOPROTESISTA	PREVENZIONE
TECNICO AUDIOPROTESISTA	PROTESIZZAZIONE
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO	PROTEZIONE AMBIENTALE'
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO	SICUREZZA ALIMENTARE
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO	SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI VITA
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	AREA CHIRURGICA (NEUROCHIRURGIA-ORTOPEDIA CARDIOCHIRURGIA)



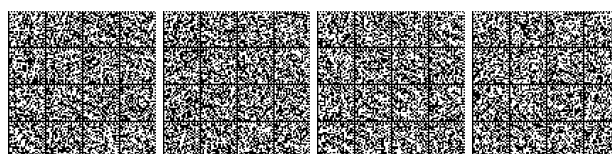
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	AREA CLINICA MEDICA
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	AREA COORDINAMENTO-MANAGEMENT
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	AREA DIAGNOSTICA-STRUMENTALE-NEUROFISIOLOGICA
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	AREA FORMAZIONE
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	AREA NEONATOLOGIA E PEDIATRIA
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	AREA NEUROLOGICA
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	AREA PRONTO SOCCORSO
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	AREA RIANIMAZIONE
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	AREA RISCHIO INFETTIVO - RISCHIO CLINICO
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	AREA TERAPIA INTENSIVA
TECNICO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	FORMULAZIONE DELLO SPECIFICO PROGRAMMA DI INTERVENTO MIRATO AL RECUPERO E ALLO SVILUPPO DEL SOGGETTO IN TRATTAMENTO
TECNICO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA SUL TERRITORIO
TECNICO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI
TECNICO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	RACCOLTA E ANALISI DEL BISOGNO
TECNICO FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE	ADULTI
TECNICO FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE	PEDIATRICA
TECNICO ORTOPEDICO	AUSILI TECNICI
TECNICO ORTOPEDICO	ORTESIOLOGIA
TECNICO ORTOPEDICO	PROTESIOLOGIA
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	AREA ANATOMIA PATOLOGICA
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	AREA IMMUNOEMATOLOGIA
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	AREA LABORATORIO DI ANALISICHIMICO CLINICHE
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	AREA MANAGEMENT TECNICO SANITARIO
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	AREA PREPARAZIONE FARMACI
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	AREA SANITA' PUBBLICA



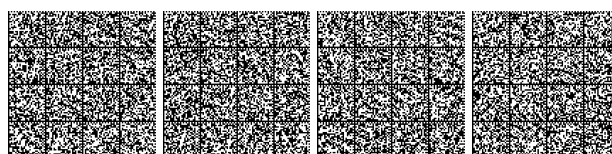
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	AMMINISTRATORE DI SISTEMA
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	FISICA SANITARIA
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	MEDICINA NUCLEARE
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	RADIOTERAPIA
TELECOMUNICAZIONI	APPARATI RICETRASMITTENTI
TELECOMUNICAZIONI	IMPIANTI TELEFONICI
TELECOMUNICAZIONI	INTERCETTAZIONI TELEFONICHE
TELECOMUNICAZIONI	INTERFERENZE E FREQUENZE RADIOTELEVISIVE
TELECOMUNICAZIONI	MATERIALE ED APPARECCHI TELEFONICI
TELECOMUNICAZIONI	TELECOMUNICAZIONI IN GENERE
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	DISTURBI DA DEFICIT DI ATTENZIONE, IPERATTIVITA', IMPULSIVITA'
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	DISTURBI DELLA COMUNICAZIONE
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	DISTURBI DELLA COORDINAZIONE MOTORIA
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	DISTURBI DELLA REGOLAZIONE
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	DISTURBI DELLA RELAZIONE
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	DISTURBI DELLO SVILUPPO INTELLETTIVO
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	DISTURBI NEUROMOTORI E SENSORIALI, SINDROMI GENETICHE
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	RITARDO GLOBALE DI SVILUPPO
TERAPISTA OCCUPAZIONALE	COGNITIVA
TERAPISTA OCCUPAZIONALE	FUNZIONALE
TERAPISTA OCCUPAZIONALE	PSICOSOCIALE
TERAPISTA OCCUPAZIONALE	SENSOMOTORIA
TOPOGRAFIA E CATASTO	CLASSIFICAZIONE CATASTALE



TOPOGRAFIA E CATASTO	RICONFINAMENTI
TOPOGRAFIA E CATASTO	RILIEVI STRUMENTALI DI TERRENI E/O FABBRICATI
TOPOGRAFIA E CATASTO	RILIEVI TOPOGRAFICI E CATASTALI
TRADUTTORI E INTERPRETI	AFGHANO (TRAD. INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	AFRIKAANS (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	AFRIKAANS (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	AFRIKAANS (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ALBANESE (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ALBANESE (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ALBANESE (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ALBANESE (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	AMARICO-TIGRINO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	AMARICO-TIGRINO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	AMARICO-TIGRINO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ARABO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ARABO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ARABO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ARABO EGIZIANO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ARABO EGIZIANO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ARABO EGIZIANO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ARABO GIORDANO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ARABO GIORDANO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ARABO GIORDANO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	AKAN (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	AKAN (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	AKAN (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	BAMBARA (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	BAMBARA (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	BAMBARA (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	BENGALI (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	BENGALI (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	BENGALI (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	BULGARO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	BULGARO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	BULGARO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CATALANO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CATALANO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CATALANO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CECOSLOVACCO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CECOSLOVACCO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CECOSLOVACCO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CINESE MANDARINO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CINESE MANDARINO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CINESE MANDARINO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CINESE CANTONESE (YUE) (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CINESE CANTONESE (YUE) (TRAD. E INT.)



TRADUTTORI E INTERPRETI	CINESE CANTONESE (YUE) (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CINESE WU (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CINESE WU (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CINESE WU (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CINGALESE (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CINGALESE (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CINGALESE (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	COREANO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	COREANO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	COREANO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CURDO TRADUTTORE INTERPRETE
TRADUTTORI E INTERPRETI	DANESE (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	DANESE (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	DANESE (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	FIAMMINGO (INTERP.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	FIAMMINGO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	FIAMMINGO (TRAD.INTERP.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	FINLANDESE (TRAD.INTERP.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	FRANCESE (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	FRANCESE (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	FRANCESE (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	GIAPPONESE (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	GIAPPONESE (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	GIAPPONESE (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	GIAVANESE (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	GIAVANESE (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	GIAVANESE (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	GRECO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	GRECO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	GRECO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	HAUSA (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	HAUSA (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	HAUSA (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	HINDI (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	HINDI (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	HINDI (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	INDONESIANO/MALESE (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	INDONESIANO/MALESE (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	INDONESIANO/MALESE (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	INGLESE (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	INGLESE (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	INGLESE (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	INTERPRETI SORDO MUTI
TRADUTTORI E INTERPRETI	ISRAELIANO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ISRAELIANO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ISRAELIANO (TRAD.)



TRADUTTORI E INTERPRETI	IUGOSLAVO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	IUGOSLAVO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	IUGOSLAVO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	MALTESE (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	MALTESE (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	MALTESE (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	MARATHI (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	MARATHI (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	MARATHI (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	NORVEGESE (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	NORVEGESE (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	NORVEGESE (TRAD.INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	OLANDESE (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	OLANDESE (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	OLANDESE (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	PIDGIN NIGERIANO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	PIDGIN NIGERIANO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	PIDGIN NIGERIANO (TRAD.E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	PERSIANO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	PERSIANO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	PERSIANO (TRAD.E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	POLACCO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	POLACCO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	POLACCO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	PORTOGHESE E BRASILIANO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	PORTOGHESE E BRASILIANO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	PORTOGHESE E BRASILIANO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	PUNJABI (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	PUNJABI (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	PUNJABI (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	RUMENO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	RUMENO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	RUMENO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	RUSSO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	RUSSO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	RUSSO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SENEGALESE (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SENEGALESE (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SENEGALESE (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SERBO-CROATO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SERBO-CROATO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SERBO-CROATO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SLOVENO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SLOVENO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SLOVENO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SOMALO (INTER. TRAD)



TRADUTTORI E INTERPRETI	SOMALO (TRAD)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SPAGNOLO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SPAGNOLO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SPAGNOLO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SVEDESE (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SVEDESE (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SVEDESE (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SWAHILI (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SWAHILI (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SWAHILI (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TAGALOG (FILIPPINE)(INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TAGALOG (FILIPPINE) (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TAGALOG (FILIPPINE)(TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TAMIL (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TAMIL (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TAMIL (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TEDESCO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TEDESCO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TEDESCO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TELUGU (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TELUGU (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TELUGU (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TURCO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TURCO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TURCO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	UCRAINO (INTER.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	UCRAINO (TRAD. INTERP.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	UCRAINO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	UNGHERESE (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	UNGHERESE (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	UNGHERESE (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	URDU (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	URDU (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	URDU (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	VIETNAMITA (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	VIETNAMITA (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	VIETNAMITA (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	YORUBA (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	YORUBA (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	YORUBA (TRAD.)
TRASPORTI	AUTOMEZZI INDUSTRIALI
TRASPORTI	AUTOVEICOLI
TRASPORTI	CARROZZERIA ED ACCESSORI
TRASPORTI	CICLI E MOTOCICLI
TRASPORTI	FERROVIE
TRASPORTI	FUNIVIE



TRASPORTI	GALLERIE
TRASPORTI	IMPIANTI FERROVIARI
TRASPORTI	INFORTUNISTICA STRADALE
TRASPORTI	INFRASTRUTTURE STRADALI E SEGNALETICA
TRASPORTI	MATERIALE FERROVIARIO
TRASPORTI	PONTI STRADE
TRASPORTI	TECNICA ED ORGANIZZAZIONE TURISTICA
TRASPORTI	TRASPORTI IN GENERE
TRASPORTI	TRASPORTI MARITTIMI
TRASPORTI	VEICOLI
URBANISTICA	NORMATIVE E REGOLAMENTI EDILIZI
URBANISTICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA
URBANISTICA	STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
URBANISTICA	VERIFICHE URBANISTICHE
VETERINARIA	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE
VETERINARIA	IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI
VETERINARIA	SANITA' ANIMALE



CATEGORIA MEDICO-CHIRURGICA

TABELLA DI EQUIPOLLENZA

AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE	SCUOLE EQUIPOLLENTI
allergologia e immunologia clinica	allergologia
	medicina interna
	reumatologia
angiologia	angiologia medica
	angiologia e chirurgia vascolare
	fisiopatologia cardiocircolatoria
	fisiopatologia cardiovascolare
	medicina interna
	cardiologia
	cardiologia e malattie dei vasi
	malattie cardiovascolari
	malattie dell'apparato cardiovascolare
	cardioangiopatie
cardiologia	cardiologia e malattie dei vasi
	malattie cardiovascolari
	malattie cardiovascolari e reumatiche
	malattie dell'apparato cardiovascolare
	cardioangiopatie
	cardiologia e reumatologia
	fisiopatologia cardiocircolatoria
	fisiopatologia cardiovascolare
dermatologia e venerologia	clinica dermosifilopatica
	dermatologia e sifilografia
	dermosifilopatia e venerologia
	dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica
	malattie cutanee e veneree
	malattie veneree e della pelle
ematologia	ematologia clinica e di laboratorio
	malattie del sangue
	malattie del sangue e del ricambio
	malattie del sangue e degli organi emopoietici
	patologia del sangue e degli organi emopoietici
	ematologia generale



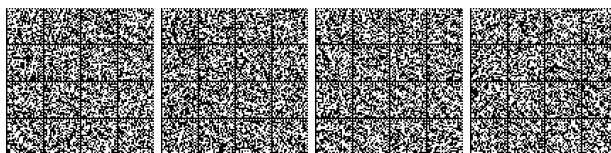
	ematologia generale (clinica e laboratorio)
endocrinologia	endocrinologia e medicina costituzionale
	endocrinologia e patologia costituzionale
	medicina costituzionale ed endocrinologia
	scienza delle costituzioni ed endocrinologia
	malattie endocrine e metaboliche
	endocrinologia e malattie metaboliche
	endocrinologia e malattie del ricambio
gastroenterologia	gastroenterologia ed endoscopia digestiva
	fisiopatologia digestiva
	malattie dell'apparato digerente
	malattie del fegato e del ricambio
genetica medica	
geriatria	geriatria e gerontologia
	medicina interna
	medicina generale
malattie metaboliche e diabetologia	diabetologia e malattie del ricambio
	malattie del ricambio
	endocrinologia
	endocrinologia e medicina costituzionale
	endocrinologia e patologia costituzionale
	medicina costituzionale ed endocrinologia
	scienza delle costituzioni ed endocrinologia
	malattie endocrine e metaboliche
	endocrinologia e malattie del ricambio
	endocrinologia e malattie metaboliche
	malattie del fegato e del ricambio
malattie dell'apparato respiratorio	tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
	malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia
	fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria
	fisiopatologia respiratoria
malattie infettive	clinica delle malattie infettive
	clinica delle malattie infettive e tropicali
	clinica delle malattie tropicali e infettive
	clinica delle malattie infettive e contagiose
	malattie infettive e tropicali
	medicina tropicale
	clinica delle malattie tropicali e subtropicali
	malattie tropicali e subtropicali
medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	medicina d'urgenza
	pronto soccorso e terapia d'urgenza



	medicina interna
	medicina generale
	clinica medica
	chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso
	chirurgia generale d'urgenza e pronto soccorso
	chirurgia d'urgenza e pronto soccorso
	chirurgia generale
	cardiologia
	cardiologia e malattie dei vasi
	malattie cardiovascolari
	malattie cardiovascolari e reumatiche
	malattie dell'apparato cardiovascolare
	cardioangiopatie
	cardiologia e reumatologia
	fisiopatologia cardiocircolatoria
	fisiopatologia cardiovascolare
	gastroenterologia
	gastroenterologia ed endoscopia digestiva
	fisiopatologia digestiva
	malattie dell'apparato digerente
	malattie dell'apparato respiratorio
	fisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
	malattie dell'apparato respiratorio e fisiologia
	fisiopatologia respiratoria
	malattie del fegato e del ricambio
	fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria
medicina fisica e riabilitazione	terapia fisica e riabilitazione
	fisioterapia
	medicina fisica e riabilitazione
	fisiochinesiterapia
	fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria
	chinesiterapia, fisioterapia e ginnastica medica in ortopedia
	fisiochinesiterapia ortopedica
	chinesiterapia
medicina interna	riabilitazione e ginnastica medica ortopedica
	medicina generale
	clinica medica
	geriatria
	geriatria e gerontologia
	reumatologia
	allergologia e immunologia clinica



medicina dello sport	medicina interna
	ortopedia e traumatologia
	cardiologia
	malattie dell'apparato respiratorio
	medicina fisica e riabilitazione
	malattie dell'apparato cardiovascolare
nefrologia	nefrologia medica
	malattia del rene del sangue e del ricambio
neonatologia	pediatria
	clinica pediatrica
	pediatria e puericoltura
	puericultura
	pediatria preventiva e puericoltura
	pediatria sociale e puericoltura
	pediatria preventiva e sociale
	puericultura ed igiene infantile
	puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale dell'infanzia
	puericultura e dietetica infantile
neurologia	neurologia e psichiatria
	neuropsichiatria
	clinica delle malattie nervose e mentali
	malattie nervose e mentali
	neurofisiologia clinica
neuropsichiatria infantile	
oncologia	oncologia
	oncologia clinica
	chemioterapia
pediatria	clinica pediatrica
	pediatria e puericoltura
	puericultura
	pediatria preventiva e puericoltura
	pediatria sociale e puericoltura
	pediatria preventiva e sociale
	puericultura ed igiene infantile
	puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale dell'infanzia
	puericultura e dietetica infantile
	neonatologia
psichiatria	neurologia e psichiatria
	neuropsichiatria
	igiene mentale
	malattie nervose e mentali



	clinica delle malattie nervose e mentali
radioterapia	radioterapia oncologica
	radiologia
	radiologia medica
	radiologia medica e radioterapia
reumatologia	cardiologia e reumatologia
	medicina interna
	allergologia e immunologia clinica
scienza dell'alimentazione e dietetica	dietologia
	scienza dell'alimentazione
	medicina interna
	gastroenterologia
	gastroenterologia ed endoscopia digestiva
	fisiopatologia digestiva
	malattie dell'apparato digerente
AREA DI CHIRURGIA E DELLE SPECIALITA' CHIRURGICHE	SCUOLE EQUIPOLLENTI
cardiochirurgia	chirurgia cardiovascolare
	cardio-angio-chirurgia
	chirurgia del cuore e dei grossi vasi
	chirurgia cardiaca
chirurgia generale	chirurgia
	chirurgia oncologica
	chirurgia apparato digerente ed endoscopia digestiva
	chirurgia gastroenterologica
	chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso
	chirurgia generale d'urgenza e pronto soccorso
	chirurgia d'urgenza e pronto soccorso
	chirurgia dell'apparato digerente
	chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica
	chirurgia sperimentale e microchirurgia
	tecniche semeiologiche speciali chirurgiche
chirurgia maxillo-facciale	nessuna disciplina
chirurgia pediatrica	chirurgia dell'infanzia
chirurgia plastica e ricostruttiva	chirurgia plastica
chirurgia toracica	chirurgia toraco-polmonare
	chirurgia polmonare
chirurgia vascolare	angiologia e chirurgia vascolare
ginecologia e ostetricia	ostetricia e ginecologia
	clinica ostetrica e ginecologica



	fisiopatologia della riproduzione umana
	patologia della riproduzione umana
neurochirurgia	nessuna disciplina
oftalmologia	oculistica
	chirurgia oculare
	clinica oculistica
ortopedia e traumatologia	ortopedia
	ortopedia e traumatologia dell'apparato motore
	chirurgia della mano
otorinolaringoiatria	otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
	audiologia
	foniatria
	audiologia e foniatria (limitatamente ad un quinquennio)
urologia	
AREA DI ODONTOIATRIA	SCUOLE EQUIPOLLENTI
odontoiatria	odontoiatria e protesi dentaria
	chirurgia odontostomatologica
	odontostomatologia
	ortognatodonzia
AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI	SCUOLE EQUIPOLLENTI
anatomia patologica	anatomia ed istologia patologica
	anatomia patologica e tecnica di laboratorio
	anatomia ed istologia patologica e tecniche di laboratorio
	anatomia ed istologia patologica ed analisi cliniche
	medico settore laboratorista
anestesia e rianimazione	anestesiologia e rianimazione
	anestesia
	anestesiologia
audiologia e foniatria	otorinolaringoiatria (limitatamente ad un quinquennio)
biochimica clinica	chimica biologica e biochimica
	biochimica e chimica clinica
	biologia clinica
	semeiotica e diagnostica di laboratorio
	medici laboratoristi
	settore laboratorista
	settore e medici laboratoristi ospedalieri
	analisi cliniche di laboratorio
	analisi chimico cliniche
	patologia clinica



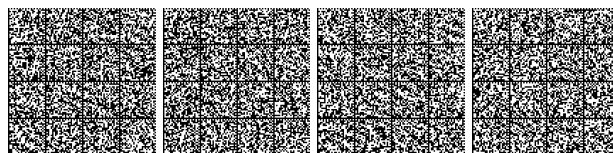
	biochimica analitica
	farmacologia
	farmacologia applicata
	allergologia e immunologia clinica
	patologia generale
	applicazioni biotecnologiche
	endocrinologia sperimentale
	igiene: indirizzo laboratorio di sanità pubblica
	chimica applicata all'igiene
	chimica e farmacologia delle sostanze organiche naturali
	chimica analitica
	tossicologia
	analisi chimico cliniche e microbiologiche
	microbiologia e virologia
	microbiologia
	microbiologia medica
	virologia
	microbiologia indirizzo tecniche microbiologiche
	genetica medica
	genetica applicata
	citogenetica umana
farmacologia e tossicologia clinica	farmacologia clinica
	tossicologia medica
	tossicologia clinica
	farmacologia con orientamento in farmacologia clinica
	farmacologia con orientamento in tossicologia
	tossicologia
	farmacologia (a prescindere da orientamento)
laboratorio di genetica medica	genetica medica
	genetica applicata
	citogenetica umana
	applicazioni biotecnologiche
medicina trasfusionale	immunoematologia
	ematologia clinica e di laboratorio
	patologia clinica
	ematologia
	ematologia generale (clinica e laboratorio)
	immunoematologia e trasfusione
	allergologia e immunologia clinica
	patologia generale
	genetica medica



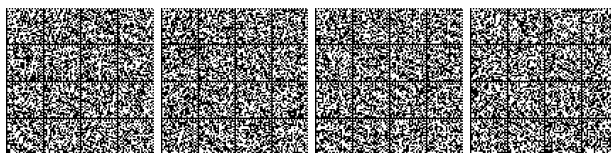
	genetica applicata
	citogenetica umana
	biologia clinica
	medici laboratoristi
	semeiotica e diagnostica di laboratorio
	ematologia con indirizzo di laboratorio
	analisi chimico cliniche
	biochimica clinica
	analisi chimico cliniche e microbiologiche
	applicazioni biotecnologiche
medicina legale	medicina legale e delle assicurazioni sociali
	medicina legale e delle assicurazioni
	medicina legale e infortunistica
	medicina legale e delle assicurazioni, indirizzo medicina legale e delle assicurazioni
medicina nucleare	fisica nucleare applicata alla medicina
	radiologia medica e medicina nucleare
	radiologia medica e radioterapia
microbiologia e virologia	microbiologia
	microbiologia medica
	virologia
	microbiologia ind in tecniche microbiologiche
neurofisiopatologia	neurofisiologia clinica
	neuropatologia
	neurologia
neuroradiologia	radiologia diagnostica
	radiologia
	radiologia medica
	radiologia medica e radioterapia
patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia)	igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio
	patologia generale
	biologia clinica
	medici laboratoristi
	settore laboratorista
	settore e medici laboratoristi ospedalieri
	semeiotica e diagnostica di laboratorio
	ematologia con indirizzo di laboratorio
	analisi chimico cliniche
	biochimica e chimica clinica
	microbiologia e virologia
	biochimica analitica
	biochimica clinica



	analisi chimico cliniche e microbiologiche
	farmacologia
	farmacologia applicata
	allergologia e immunologia clinica
	applicazioni biotecnologiche
	endocrinologia sperimentale
	igiene: indirizzo laboratorio di sanità pubblica
	chimica applicata all'igiene
	microbiologia ind in tecniche microbiologiche
	anatomia patologica
	tossicologia
	chimica analitica
	microbiologia
	microbiologia medica
	virologia
	genetica medica
	genetica applicata
	citogenetica umana
radiodiagnostica	radiologia diagnostica
	radiologia
	radiologia medica
	radiologia medica e radioterapia
	neuroradiologia
AREA DI SANITÀ PUBBLICA	SCUOLE EQUIPOLLENTI
igiene, epidemiologia e sanità pubblica	igiene
	igiene ed epidemiologia
	igiene pubblica
	igiene e medicina preventiva*
	igiene e sanità pubblica
	igiene generale e speciale
	epidemiologia
	igiene e tecnica ospedaliera
	igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri
	tecnica e direzione ospedaliera
	statistica sanitaria
	statistica medica
	igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio
	igiene: indirizzo laboratorio di sanità pubblica
igiene degli alimenti e della nutrizione	igiene
	igiene e medicina preventiva*
	igiene ed epidemiologia



	igiene pubblica
	igiene e sanità pubblica
	igiene generale e speciale
	scienza dell'alimentazione
	dietologia e dietetica applicata
	chimica e tecnologie alimentari
	chimica e tecnologia alimentare
	tecnologie alimentari
	chimica applicata all'igiene
	chimica e tecnologia delle sostanze organiche naturali
	tossicologia
	igiene: indirizzo laboratorio di sanità pubblica
	igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	medicina del lavoro
	clinica del lavoro
	medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
organizzazione dei servizi sanitari di base	igiene
	igiene e medicina preventiva*
	igiene pubblica
	igiene e sanità pubblica
	igiene generale e speciale
	sicurezza sociale ed organizzazione sanitaria
	igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri
	igiene tecnica ospedaliera
	tecnica e direzione ospedaliera
	medicina di comunità
direzione medica di presidio ospedaliero	epidemiologia
	igiene #
	igiene e medicina preventiva *
	igiene e tecnica ospedaliera #
	igiene, tecnica e direzione ospedaliera #
	igiene ed epidemiologia
	igiene pubblica
	igiene e sanità pubblica
	igiene generale e speciale
	anestesiologia e rianimazione §
	cardiologia §
	cardiologia §
	chirurgia generale ed equipollenti §
	genetica medica ed equipollenti §
	immunoematologia ed equipollenti §



	immunoematologia e trasfusione §
	medicina interna §
	medicina legale §
	nefrologia medica §
	patologia clinica §
epidemiologia	igiene e medicina preventiva *
	igiene
	igiene ed epidemiologia
	igiene pubblica
	igiene e sanità pubblica
	igiene generale e speciale
	igiene e tecnica ospedaliera
	igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri
	tecnica e direzione ospedaliera
	statistica sanitaria
	statistica medica

* a prescindere dagli indirizzi e orientamenti per i diplomi il cui corso è iniziato prima dell'anno a.1991/92

equipollenza valida *anche* per la valutazione dell'Attività di coordinamento di prelievo di organi e di tessuti.

§ equipollenza valida *solo* per la valutazione dell'Attività di coordinamento di prelievo di organi e di tessuti.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. - 2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata):

«Art. 4 (*Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie*). — 1. (*Omissis*).

2. Al Titolo II, Capo II, Sezione I, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 13, dopo il terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'art. 24-*bis*.»



b) all'art. 15:

1) al primo comma, le parole «sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia» sono sostituite dalle seguenti: «rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all'art. 13, quarto comma»;

2) la rubrica è sostituita dalle seguenti parole: «Iscrizione e permanenza nell'albo»;

3) dopo il quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Con il decreto di cui all'art. 13, quarto comma, sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione, nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento.

Con lo stesso decreto sono stabiliti altresì i casi di sospensione volontaria dall'albo.»;

c) all'art. 16:

1) al secondo comma, al numero 5, il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente:

«;» e dopo il numero 5, è inserito il seguente: «5-bis. gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'art. 13, quarto comma.»;

2) dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «La domanda contiene altresì il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, prestato in conformità alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione di cui agli articoli 23, secondo comma, e 24-bis.»;

d) all'art. 18:

1) al primo comma, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

2) dopo il primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto dall'art. 5.»;

e) all'art. 22:

1) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l'incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto.»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento è comunicato al presidente del tribunale.»;

3) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo è conferito con provvedimento motivato da comunicare al presidente della corte di appello.»

f) l'art. 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi*). — Il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello vigilano affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

Per l'attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell'albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli incarichi e i compensi sono altresì pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario.»

g) dopo l'art. 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (*Elenco nazionale dei consulenti tecnici*). — Presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all'art. 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina.

L'elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.»

— Si riporta il testo degli articoli 13, 15, 16, 23 e 24-bis del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368:

«Art. 13 (*Albo dei consulenti tecnici*). — Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.

L'albo è diviso in categorie.

Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa; 7. della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.

Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'art. 24-bis.»

«Art. 15 (*Iscrizione e permanenza nell'albo*). — Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all'art. 13, quarto comma, sono di condotta morale [e politica] specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.

Con riferimento alla categoria di cui all'art. 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:

1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;

2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;

3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.

Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.

Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo.

Con il decreto di cui all'art. 13, quarto comma, sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione, nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento.

Con lo stesso decreto sono stabiliti altresì i casi di sospensione volontaria dall'albo.»

«Art. 16 (*Domande d'iscrizione*). — Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1. estratto dell'atto di nascita;
2. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3. certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
4. certificato di iscrizione all'associazione professionale;
5. i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica;

5-bis. gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'art. 13, quarto comma.

La domanda contiene altresì il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, prestato in conformità alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione di cui agli articoli 23, secondo comma, e 24-bis.»

«Art. 23 (*Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi*). — Il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello vigilano affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.



Per l'attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell'albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli incarichi e i compensi sono altresì pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario.»

«Art. 24-bis (*Elenco nazionale dei consulenti tecnici*). — Presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all'art. 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina.

L'elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.»

— Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149:

«Art. 39 (*Elenco nazionale dei consulenti tecnici*). — 1. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 24-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, sono disciplinate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.»

— Si riporta il testo dell'art. 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa):

«Art. 32 (*Art. 3, nn. 5, 6, 7, 8 e 9, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 6, comma primo, n. 3, e art. 8, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875*). — Oltre ad avere le attribuzioni indicate negli articoli precedenti, i Consigli:

1) adempiono le attribuzioni già demandate ai comitati forestali, alle commissioni provinciali di agricoltura, alle commissioni e ai comitati zootecnici ed alle amministrazioni provinciali in dipendenza delle leggi 5 luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, n. 1162;

2) approvano i piani di massima della destinazione e utilizzazione dei demani comunali e dei domini collettivi, in conformità delle leggi vigenti in materia, salvo il disposto dell'art. 1 della legge 16 marzo 1931, n. 377, contenente norme per la coordinazione delle leggi sugli usi civici con quelle della bonifica integrale;

3);

4) amministrano le borse di commercio, percepiscono le entrate e sostengono le spese, comprese quelle inerenti alla vigilanza governativa, e possono altresì, con l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni (37), sentiti i Ministri interessati, fondare e esercitare aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria o del commercio, o partecipare ad aziende, gestioni o servizi speciali fissando in quest'ultimo caso i poteri di vigilanza che i Consigli stessi si riservano

5) esercitano il controllo sugli uffici di collocamento esistenti nella provincia, provvedono alla loro coordinazione e adempiono alle altre funzioni indicate dall'art. 6 del regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e dal regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, ferme restando le disposizioni speciali sul collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del predetto regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003;

6) provvedono alle designazioni per la formazione e la revisione degli albi dei cittadini destinati a funzionare come consiglieri esperti della magistratura del lavoro o come assistenti presso le sezioni del lavoro delle preture o dei tribunali, ai termini degli artt. 61 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e 29 e seguenti del regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073.

Ai Consigli stessi spetta l'accertamento degli usi e delle consuetudini commerciali ed agrari della provincia e dei comuni, le cui raccolte sono da essi compilate e rivedute periodicamente con le norme di cui agli artt. 34 e seguenti.

Ai Consigli sono inoltre demandate le attribuzioni assegnate da leggi e regolamenti speciali alle cessate Camere di commercio e industria e ai consigli agrari provinciali.

Ai Consigli sono altresì deferite le attribuzioni delle amministrazioni provinciali e dei tesoriери della provincia nei riguardi dei servizi di contabilità e di cassa dei consorzi di rimboscimento, con le norme stabilite dal regolamento approvato col regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonché, quelle demandate ai prefetti e alle tesorerie delle pro-

vince per i depositi riguardanti le opere di miglioramento del patrimonio rustico dei comuni e di altri enti, ai termini dell'art. 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.»

— Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999):

«Art. 16 (*Norme in materia di domicilio professionale*). — 1. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza.»

— Si riporta il testo dell'art. 16-novies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:

«Art. 16-novies (*Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita*). — 1. Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, all'elenco dei soggetti specializzati previsto dall'art. 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei periti presso il tribunale, di cui agli articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalità esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con le medesime modalità sono inseriti i documenti allegati alle domande.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'art. 169-ter e all'art. 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi di cui al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi titolo, il versamento è effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, a norma dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.

4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono formati a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con modalità esclusivamente informatiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. L'accesso ai dati contenuti negli albi e negli elenchi è consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria. Salvo quanto previsto dall'art. 179-quater, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli elenchi previsti dagli articoli 169-ter e 179-ter delle medesime disposizioni. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 23, secondo comma, secondo periodo, e 24-bis, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.

6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dal comma 5.

7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono già iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi, inseriscono i propri dati, con modalità telematiche e in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.»



Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 14 del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368:

«Art. 14 (*Formazione dell'albo*). — L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, o dal collegio della categoria, cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.

Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.

Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria e agricoltura.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.».

— Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

«Art. 46 (*Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*). — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestare nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivente a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»

«Art. 47 (*Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*). —

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

— Per l'art. 24-bis del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante: "Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", è pubblicato nella *G.U.* 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

Note all'art. 4:

— Per l'art. 15 del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, si veda nelle note alle premesse.

— Per l'art. 16 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate):

«Art. 2 (*Associazioni professionali*). — 1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.



7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente legge».

Note all'art. 5:

— Per l'art. 16 del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

«Art. 71 (*Modalità dei controlli*). — 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'art. 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all'art. 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 18 e 19 del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368:

«Art. 18 (*Revisione dell'albo*). — L'albo è permanente. Ogni due anni il comitato di cui all'articolo deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto dall'art. 5».

«Art. 19 (*Disciplina*). — La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale [e politica] specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo».

Note all'art. 9:

— Per gli articoli 23 e 24-bis del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, si veda nelle note alle premesse.

— Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), è pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.

Note all'art. 11:

— La legge 26 novembre 2021, n. 206, recante: «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», è pubblicata nella G.U. 9 dicembre 2021, n. 292.

23G00121

DECRETO 7 agosto 2023, n. 110.

Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»;

Visto l'articolo 121 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che stabilisce il principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo nella prospettiva della funzionalità della forma allo scopo dell'atto;

Visto l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il quale prevede che il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisca con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo e stabilisca i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti; prevede, inoltre, che nella determinazione dei limiti non si tenga conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009, recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia»;

